

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campli	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Cons. Segretario
- Avv. Giovanni Stramenga	Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Claudia d'Aloisio	Consigliere
- Avv. Vincenzo Di Girolamo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Alba Febbo	Consigliere
- Avv. Augusto La Morgia	Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez	Consigliere

o o o

L'anno **2012**, il giorno **24** del mese di **maggio**, alle ore **17.30**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza giustificata dei Cons. Squartecchia, Manieri, Di Girolamo, Di Silvestre, Scoponi e Cirillo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 3) ISCRIZIONI- CANCELLAZIONI – DECADENZA PATROCINIO
- 4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. CAPPUCILLI)
- 5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
- 6) CONTRIBUTO UNIFICATO INTERVENTO ESECUZIONI IMMOBILIARI
- 7) DIFFIDA CASSA FORENSE (RELATORE AVV. MANIERI)
- 8) COMUNICAZIONE 17.5.12 AVV. *
- 9) OSSERVAZIONI UNCC SU PROPOSTA PARAMETRI (RELATORE AVV. LA MORGIA)
- 10) NUOVA PRATICA FORENSE
- 11) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
N. 46/11 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA 30.5.12
N. 50/11 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA 30.5.12
- 12) RICHIESTA 8.5.12 ABOGADO * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
- 13) RICHIESTA 14.5.12 AVV. * (RELATORE CORRADINI)
- 14) RICHIESTA 14.5.12 SIG. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
- 15) RICHIESTA 15.5.12 SIG. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
- 16) RICHIESTE VARIE CONVENZIONI (RELATORE AVV. CAPPUCILLI)
- 17) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
- 18) SEGNALAZIONI CASSA FORENSE: PROVVEDIMENTI
- 19) RATIFICA DELIBERE ODM
- 20) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario f.f. deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC e e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (17.5.12), il Consiglio l'approva.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- a) Il Presidente rende noto che è pervenuta nota dal sig. * in relazione al comportamento dell'Avv. *: il Consiglio, ritenuto che da quanto esposto nella nota via e-mail del 18/05/12 non risultano fatti che

possano avere astratta rilevanza disciplinare, delibera di acquisire agli atti la predetta missiva e il non luogo a provvedere.

-Alle ore 18,05 entrano e partecipano alla seduta i Conss. Squartecchia, che assume le funzioni di Segretario, e Cirillo.-

IL CONS. SEGRETARIO F.F.

3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

a) iscrivere nella sezione speciale dell'Albo degli Avvocati Stabiliti l'advocat Tomassetti Luca; come da separato e distinto provvedimento da far parte integrante del presente verbale.

-Alle ore 18,06 entra il Cons. Di Silvestre-

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a il *) depositata in data 17/05/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre autocertificazione concernente gli estremi dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.;
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 18/05/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 18/05/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;

-Alle ore 18,10 esce il Cons. Febbo-

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 18/05/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;

-Alle ore 18,11 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Febbo-

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 18/05/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per pagamento somme da proporre nei confronti della s.a.s. * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;

-Alle ore 18,12 esce il Cons. Cappuccilli-

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 18/05/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della ASL di Pescara per risarcimento danni da colpa medica, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;

-Alle ore 18,13 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Cappuccilli-

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 21/05/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 30 gg. per produrre documentazione comprovante le condotte che si assumono indebite, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.;
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 22/05/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento in proprio favore del diritto all'assegno di invalidità da proporre nei confronti dell'INPS – sede di Pescara -dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 22/05/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento in proprio favore del diritto all'assegno di accompagnamento da proporre nei confronti dell'INPS – sede di Pescara - dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;

-Alle ore 18,16 esce il Cons. Cappuccilli-

- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 22/05/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere termine di gg. 20 per integrare l'istanza con la produzione dell'atto da impugnare e l'indicazione dei motivi a fondamento della pretesa, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.;

-Alle ore 18,18 rientra il Cons. Cappuccilli-

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 22/05/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la revisione del contributo di mantenimento della figlia minore da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 22/05/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * promosso dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;

- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 22/05/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per interdizione del figlio * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 22/05/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre autocertificazione in merito alla cittadinanza dell'istante, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.;

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *), in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore * (nata a * il *) depositata in data 22/05/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente all'impugnazione del verbale di verifica della permanenza dei requisiti sanitari da proporre nei confronti dell'INPS dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;

- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 22/05/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni ex art. 2043 c.c. da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;

- Il Consiglio, esaminata l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 23/05/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, la rigetta per superamento del limite reddituale previsto *ex lege* per l'ammissione al beneficio richiesto, ai sensi dell'art. 76 comma 1 e art. 126 comma 1 DPR 30.05.02 n. 115 T.U.;

- Il Consiglio, riesaminata l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 15/05/2012 e la documentazione fornita a corredo e vista la precisazione sull'azione giudiziaria da svolgere, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al giudizio di merito a seguito di accertamento tecnico preventivo da proporre nei confronti dell'ATER di Pescara dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;

- Il Consiglio, riesaminata l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 15/05/2012 e la documentazione fornita a corredo e vista la precisazione sull'azione giudiziaria da svolgere, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al giudizio di merito a seguito di accertamento tecnico preventivo da proporre nei confronti dell'ATER di Pescara dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.;

- Il Consiglio, esaminata l'istanza della sig.ra *, già ammessa al patrocinio con delibera del 19.4.2012 per la causa di separazione giudiziale dal coniuge, di autorizzazione per la costituzione nel giudizio n.*, promosso dal coniuge *, prende atto e dispone di dare comunicazione della presente istanza all'autorità giudiziaria ed all'Agenzia delle Entrate.

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI — RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI

A) ESONERI

Il Consiglio, esaminata la richiesta della Dr.ssa * pervenuta il 18.05.2012, finalizzata all'ottenimento dell'esonero totale o parziale dallo svolgimento dell'attività formativa per essere divenuta madre in data 10.11.2011; rilevato che la stessa non risulta avere ancora conseguito il certificato di compiuta pratica e che il suo obbligo formativo decorre dal 01.01.2013, essendo iscritta al registro dei praticanti avvocati dal 20.10.2011, dichiara l'istanza non ricevibile.

B) RICONOSCIMENTO CREDITI

La dott. *, in possesso del certificato di compiuta pratica dal 3.11.11 e con obbligo formativo dal 1.1.2012, chiede il riconoscimento di n. 24 crediti, per il triennio in corso, per aver partecipato al corso di preparazione all'esame di avvocato 2011 organizzato dall'associazione Formazione Giuridica.

Il Consiglio, esaminata la richiesta della Dr.ssa * pervenuta il 17.05.2012, finalizzata al riconoscimento per il triennio in corso dei crediti attribuiti per la partecipazione al "Percorso intensivo alla preparazione all'esame da avvocato 2011" organizzato dall'associazione "Formazione Giuridica", accreditato dall'Ordine; visto l'art. 2 comma 1 del vigente regolamento del CNF per la formazione continua, che prevede la facoltà per gli interessati di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati su base non obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del regolamento stesso, nel periodo intercorrente tra la data del rilascio del certificato di compiuta pratica e l'inizio dell'obbligo formativo; considerato che l'istante ha ottenuto il rilascio del sopraindicato certificato in data 03.11.2011, con decorrenza dell'obbligo formativo dal 01.01.2012; considerato, altresì, che il corso di cui alla richiesta risulta essersi articolato su 10 incontri tenutisi tra il 08.10.2011 ed il 10.12.2011; atteso che l'istante ha prodotto copia dell'attestato di partecipazione all'intero corso; rilevato che tra il 03.11.2011 (data di rilascio all'istante del certificato di compiuta pratica) ed il 10.12.2011 (data di chiusura dell'evento formativo), da documentazione acquisita, risultano essersi tenuti 6 incontri dei 10 di cui all'intero corso, pari al 60% degli stessi; ciò premesso, delibera di riconoscere alla Dr.ssa * n. 15 crediti formativi (pari al 60% del numero complessivo di 24 crediti previsti per il corso intitolato "Percorso intensivo alla preparazione all'esame da avvocato 2011" organizzato dall'associazione "Formazione Giuridica"), da valersi nel corrente triennio formativo, per la partecipazione ai 6 incontri tenutisi nel corso sopra menzionato nel periodo tra il 27.10.11 ed il 10.12.2011".

6) CONTRIBUTO UNIFICATO INTERVENTO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Consiglio, preso atto, delibera di comunicare il contenuto della Circolare del Ministero della Giustizia prot. 65934 del 14.05.2012 in tema di contributo unificato ai Collegi tramite lettera informativa, e manda al Cons. Coco per la predisposizione di una proposta di delibera sull'argomento.

-Alle ore 18,30 entra e partecipa alla seduta il Cons. Manieri-

7) DIFFIDA CASSA FORENSE (RELATORE AVV. MANIERI)

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Manieri, ritenuto opportuno affrontare l'argomento in un'assemblea degli iscritti, manda al Cons. Relatore di organizzare un confronto pubblico fra Delegati alla Cassa sugli argomenti posti in evidenza dalla lettera dell'Avv. *, pervenuta a mezzo posta elettronica in data 17/05/12.

-Alle ore 18,35 esce il Cons. La Morgia. Entra e partecipa alla seduta il Cons. Di Girolamo-

8) COMUNICAZIONE 17.5.12 AVV. *

L'avv. *, a nome e per conto dell'avv. * del Foro di *, ha trasmesso atto di querela nei confronti dell'avv. *.

Il Consiglio, preso atto, riserva ogni valutazione all'esito della relazione del Consigliere delegato agli accertamenti preliminari relativi all'esposto.

-Alle ore 18,56 rientra e partecipa alla seduta il Cons. La Morgia-

9) OSSERVAZIONI UNCC SU PROPOSTA PARAMETRI (RELATORE AVV. LA MORGIA)

Il Consiglio rinvia la trattazione ad altra seduta.

10) NUOVA PRATICA FORENSE

- a) E' pervenuta dal C.N.F. risposta del Ministro della Giustizia al quesito rivolto dal CNF circa la durata del tirocinio professionale.

Il Consiglio, preso atto, delibera di dare diffusione del parere ministeriale agli iscritti a mezzo lettera informativa.

b) Il Consiglio, letta l'istanza della dr.ssa *, con la quale l'iscritta chiede il rilascio del certificato di compiuta pratica per aver completato il terzo semestre di pratica il 20.04.2012, richiamato il parere del Ministero della Giustizia – Ufficio Legislativo in tema di durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate, rilevato che in precedenza questo C.O.A. per casi simili ha deliberato di rigettare la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica e che tale convincimento è rafforzato dal parere ministeriale, ai sensi dell'art. 20 del regolamento della disciplina del diritto di accesso agli atti e delle attività istituzionali di questo C.O.A., delibera di comunicare alla Dr.ssa * le predette motivazioni, assegnandole il termine di 10 gg. dalla ricezione della comunicazione per presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

IL PRESIDENTE

-Alle ore 19,20 escono il Presidente, nonché i Cons.ri Cappuccilli, Stramenga, Di Campli, La Morgia, Di Girolamo. Assume le funzioni presidente il Cons. Di Silvestre-

11) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

a) Esposti:

Il Consiglio passa all'esame dei seguenti esposti:

- **N. 46/11** proposto da * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione svolta dal Cons. delegato avv. Di Silvestre; ritenuto che l'esponente non abbia, neppure genericamente, fornito alcuna dimostrazione circa la fondatezza delle argomentazioni offerte; considerato che vani sono risultati i reiterati inviti del Cons. delegato, tesi ad addivenire ad un bonario componimento della vicenda, che pure la stessa * aveva sollecitato nell'esposto a sua firma; ritenuto che, su tali presupposti, non possa ritenersi sussistere la asserita responsabilità disciplinare dell'iscritto, delibera di archiviare l'esposto n. 46/11 R.E.. Si dia comunicazione all'esponente ed all'inculpato.
- **N. 50/11** proposto da * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione svolta dal Consigliere delegato avv. Torino-Rodriguez; verificato che, con telegramma del 9.10.2009, l'esponente aveva revocato tutti i mandati professionali conferiti all'avv. * in essere a quella data; ritenuto che, con la manifestazione di revoca dell'incarico, il rapporto professionale viene meno dalla data della comunicazione al difensore, sicchè è onere del revocante munirsi di un nuovo difensore per svolgere le proprie difese nelle controversie in cui era rappresentato dall'iscritto revocato; atteso che, comunque, con lettera racc. a.r. del 6.4.2010, ricevuta dall'esponente in data 19.6.2010, ad oggetto: Il relazione contenzioso, l'inculpato comunicava al * che, per quanto concerneva l'appello dispiegato avverso la sentenza n. * Reg. Sent. Tribunale di *, l'udienza si sarebbe tenuta il successivo 18.5.2010, alle ore 11, e che, quindi, l'esponente, resosi parte diligente, ben avrebbe potuto sostituire il difensore revocato con altro da lui prescelto, al fine di espletare ogni difesa utile; considerato, pertanto, ad un attento esame, che non sussistono i profili di responsabilità disciplinare contestati; P.Q.M. delibera di archiviare l'esposto n. 50/2011 R.E.. Si dia comunicazione del provvedimento all'esponente ed all'inculpato.

b) Procedimenti disciplinari

- **N. 5/11** a carico avv. *. Il Cons. Torino-Rodriguez comunica che è ancora pendente il procedimento penale.

IL PRESIDENTE F.F.

Alle ore 19,35 rientrano e partecipano alla seduta il Presidente, il Cons. Cappuccilli, Stramenga, Di Campli, La Morgia, Di Girolamo. Riassume le sue funzioni il Presidente.

12) RICHIESTA 8.5.12 ABOGADO * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)

Il C.O.A., letta la richiesta inoltrata dall'Abogado *, il quale chiede:

- 1) il rilascio del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Pescara;
- 2) l'inserimento nell'elenco degli avvocati d'ufficio (per i processi a carico sia degli imputati maggiorenni, sia degli imputati minorenni), ovvero la comunicazione delle modalità per il relativo inserimento;
- 3) il parere circa la possibilità di sostituire in udienza l'Avv. * "con cui agisce d'intesa";
- 4) il parere circa l'obbligatorietà della iscrizione alla Cassa Forense, "tenuto conto che per tre anni dall'iscrizione ... non potrà essere titolare di causa e di conseguenza non potrà emettere fattura",

osserva quanto segue.

1.1)

È noto che chiunque vi abbia interesse, avvalendosi della normativa in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali (ora la direttiva 05/36/Ce), può chiedere al Ministero della Giustizia italiano l'immediato riconoscimento del titolo di avvocato con iscrizione al relativo Albo.

Il Ministero della Giustizia, previo parere di apposita conferenza di servizi, stabilisce, con decreto, quali prove l'interessato debba sostenere al fine di compensare le diversità degli studi e della formazione rispetto alla legge italiana ("prova attitudinale").

Alternativamente, avvalendosi del procedimento di "stabilimento/integrazione" previsto dalla [direttiva 98/5/Ce](#), "volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica" (attuata dal [d.lgs. n. 96/2001](#) ed esplicitamente non abrogata dalla direttiva 05/36/Ce), il soggetto munito di equivalente titolo professionale di altro Paese membro può chiedere l'iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo italiano del Foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia, utilizzando il proprio titolo d'origine (nel caso di specie quello, spagnolo, di "abogado") e, al termine di un periodo triennale di effettiva attività in Italia (d'intesa con un legale iscritto nell'Albo italiano), può chiedere di essere "integrato" con il titolo di avvocato italiano e con l'iscrizione all'Albo ordinario, dimostrando al Consiglio dell'Ordine effettività e regolarità dell'attività svolta in Italia come professionista comunitario stabilito (così, Corte Cass. SS.UU. 22.12.2011 n. 28340).

Ne deriva che l'Abogado * potrà iscriversi all'Albo ordinario di questo C.O.A. solo al termine del triennio, subordinatamente alla positiva verifica di effettività e regolarità dell'attività svolta in Italia come professionista comunitario stabilito.

Dopo l'iscrizione all'Albo ordinario, perfezionato il procedimento di "stabilimento/integrazione", potrà ricevere il tesserino che documenta la predetta appartenenza, e questo anche al fine di evitare situazioni di confusione con il titolo di avvocato che l'art. 7 del d. lgs. n. 96/2001 mira a scongiurare, stabilendo che, nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito sia "tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato".

2.2)

Quanto alla possibilità di essere iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio (di cui all'art. 97 c.p.p.), ed alle modalità per l'inserimento nello stesso, dispone l'art. 97, 2° comma, c.p.p. che i Consigli dell'Ordine Forense di ciascun distretto di Corte d'Appello, fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità; l'art. 29 disp. att. c.p.p., comma 1-bis (introdotto dall'art. 7, [L. 6 marzo 2001, n. 60](#)) prevede che per l'iscrizione nell'elenco di cui [al citato art. 97 c.p.p.](#) sia necessario il conseguimento dell'attestazione di idoneità rilasciata dall'Ordine Forense di appartenenza, al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli Ordini medesimi o, ove costituita, dalla Camera Penale territoriale, ovvero dall'unione delle Camere Penali. I difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere dal requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione.

Purtuttavia, ritiene il C.O.A. che, laddove l'abogado non abbia sostenuto la prova attitudinale - ma abbia preferito avvalersi del procedimento di "stabilimento/integrazione" previsto dalla [direttiva 98/5/Ce](#), con la conseguenza che solo al termine di un periodo triennale di effettiva attività in Italia (d'intesa con un legale iscritto nell'Albo italiano) lo stesso potrebbe chiedere di essere "integrato" con il titolo di avvocato italiano e con l'iscrizione all'Albo ordinario, previa dimostrazione al Consiglio dell'Ordine della effettività e della regolarità dell'attività svolta in Italia come professionista comunitario stabilito (così da rendere evidente il superamento di eventuali problemi derivanti dalle diversità degli studi e della formazione rispetto alla legge italiana) - non possa iscriversi nel predetto elenco di cui all'art. 97 c.p.p.

Invero, la fattispecie appare analoga a quella del praticante con patrocinio, già vagliata dal Giudice delle Leggi con la sentenza n. 106 del 17.3.2010, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, ultimo periodo del [regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578](#) (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) nella parte in cui fa(ceva) riferimento alla possibilità di nomina del praticante come difensore d'ufficio.

La *ratio decidendi* che sorregge la prefata decisione ("all'indagato o all'imputato potrebbe essere assegnato, senza il concorso della sua volontà, un difensore che non ha percorso l'intero iter abilitativo alla professione" e, "in questi termini, la questione attiene alla garanzia dell'effettività della difesa d'ufficio") induce a ritenere che debba escludersi la possibilità, per l'abogado che non abbia sostenuto la prova attitudinale e che debba, quindi, ancora essere sottoposto al vaglio della definitiva integrazione, di iscriversi all'elenco dei difensori d'ufficio.

A definitivo suffragio della presente soluzione interpretativa valga, da ultimo, rilevare che l'art. 4, 2° comma, d. lgs. n. 96/2001 dispone che l'avvocato integrato ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato, così implicitamente delineando un quadro normativo che connota di ragionevolezza la distinzione tra le due figure (di abogado integrato e stabilito).

3.3.)

La sostituzione in udienza è, senza dubbio, prestazione giudiziale.

Dispone l'art. 8 d. lgs. n. 96/2001 che, nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, l'avvocato stabilito agisca "di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori", con l'ulteriore precisazione che l'intesa *de qua* debba risultare "da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente", anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito.

Ritiene il C.O.A. che, osservate le anzidette modalità di documentazione e comunicazione dell'intesa tra l'abogado e l'avvocato iscritto all'Albo ordinario, non vi siano ostacoli alla sostituzione in udienza del professionista con il quale il primo agisce d'intesa, apparendo la delega per la sostituzione comunque idonea a contemperare il diritto all'esercizio dell'attività lavorativa (dell'abogado) con le cautele predisposte dall'ordinamento, per la finalità di interesse generale del buon andamento della giustizia, a più forte ragione valendo l'assunzione di responsabilità del delegante per l'operato del delegato.

4.4)

L'art. 6 del d. lgs. n. 96/2001 prevede espressamente che, per l'esercizio permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di cui all'articolo 2, siano tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell'Albo costituito nella circoscrizione del Tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali.

Ne deriva che anche l'abogado iscritto nella Sezione speciale dell'Albo ha l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense a partire dall'anno in cui produca un reddito od un volume d'affari di importo maggiore o uguale al limite minimo stabilito per quell'anno dal Comitato dei Delegati per la prova dell'esercizio continuativo della professione (la relativa [Tabella Contributi/Redditi](#) è consultabile sul sito della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense).

La premessa posta alla richiesta di parere rende opportuno precisare che l'obbligo di fatturazione sorge nel momento della riscossione del compenso per la prestazione professionale e non presuppone l'esclusività del mandato.

Il Consiglio delibera altresì di dare diffusione del parere agli iscritti mediante lettera informativa e inserimento nel sito dell'Ordine e agli altri ordini abruzzesi e al C.N.F. mediante comunicazione.

13) RICHIESTA 14.5.12 AVV. * (RELATORE CORRADINI)

L'avv. * rappresenta una situazione di omessa pronuncia sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia penale. Il Consiglio, atteso che non risultano pervenute altre segnalazioni circa la omessa assunzione del decreto di ammissione, delibera di richiedere all'iscritto di documentare i casi a cui ha fatto riferimento.

14) RICHIESTA 14.5.12 SIG. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)

Il Sig. * al quale è stato assegnato un difensore d'ufficio nella persona dell'avv. *, chiede il nominativo di un avvocato uomo e bravo in materia penale.

Il Consiglio, letta l'istanza, udita la relazione del Consigliere Segretario. Delibera, ai sensi dell'art. 30 del regolamento della disciplina del diritto di accesso agli atti e delle attività istituzionali, di indicare il nominativo dell'Avv. Annalisa Cetrullo, attingendolo all'elenco per l'assegnazione degli incarichi professionali in materia penale, secondo il sistema della rotazione e non potendosi porre in essere discriminazioni di genere.

-Alle ore 19,47 esce il Cons. Di Silvestre-

15) RICHIESTA 15.5.12 SIG. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)

Il sig. * chiede il nominativo di un legale per azione di risarcimento danni nei confronti dell'avv. * e comunica che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Consiglio, preso atto che il sig. * ha dichiarato di trovarsi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, delibera di inviare allo stesso l'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato nella materia civile.

16) RICHIESTE VARIE CONVENZIONI (RELATORE AVV. CAPPUCCELLI)

- Cardillo Giancarlo per attivazione convenzione.
- Ditta OMISOFT offerta programma per invio PEC a liste con destinatari multipli.
- Pensa Leonardo dell'Istituto Vigilanza Metrosistemi per convenzione commerciale.
- Rocolo Francesco per convenzione.

Il Consiglio rinvia la trattazione ad altra seduta.

17) AUTORIZZAZIONI L. 53/94

Il Consiglio

- a. prende atto della richiesta dell'Avv. Biagio Giancola di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Di Silvestre, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Di Silvestre a vidimare e numerare l'apposito registro dell'Avv. Biagio Giancola;
- b. prende atto della richiesta dell'Avv. Rocco Maria Giovanni di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. d'Aloisio a vidimare e numerare l'apposito registro dell'Avv. Rocco Maria Giovanni Alessi.

18) SEGNALAZIONI CASSA FORENSE: PROVVEDIMENTI

- Avv. *

Il Consiglio, preso atto che non risulta ancora trascorso il termine per la compiuta giacenza della notifica della convocazione indirizzata allo studio professionale di * in Via *, delibera di notificare la convocazione dell'iscritto anche al recapito di * Via * risultante dalla scheda anagrafica tenuta dalla Segreteria e di rinviare la trattazione ad una prossima seduta.

19) RATIFICA DELIBERE ODM

Il Consiglio ratifica le delibere del Consiglio Direttivo della camera di Conciliazione Forense del 10.05.2012 e del 17.05.2012.

20) VARIE ED EVENTUALI

a) Il Coa, esaminata l'offerta della Giuffrè per il software per il PCT datata 23.5.2012, vista la propria delibera del 27.4.2012, considerato che il citato fornitore ha apportato le modifiche richieste dal COA, delibera di accogliere la proposta di convenzione della Giuffrè (ad eccezione dell'offerta concernente la fornitura di dispositivi di firma digitale ed il rilascio di caselle di posta certificata) e da mandato al Presidente di sottoscriverla per accettazione.

b) Il Consigliere Segretario rende noto che la Fondazione Forum Aterni ha in programma un corso per segretarie ed assistenti di studio professionali, finanziabile con il bando 3/2011 di Fondoprofessioni. La scadenza per la presentazione delle domande è il 10.06.2012. Il Consiglio, preso atto, delibera di darne informazione agli iscritti mediante lettera informativa.

c) Il Consiglio delibera di mettere in pagamento il corrispettivo della traduzione in croato effettuata dalla Euphorm Language, secondo il preventivo già approvato in precedenza, non appena perverranno gli estremi bancari per effettuare il relativo bonifico.

Alle ore 20,06, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE